



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 495 del 07/09/2026

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARE.

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_2549726.pdf.p7m

6D99EA10EA77E589C2216BF9A126B7DA2A1A2F2077C7CE86FC81E83FFDF5826C10744205AF90A747C7D32
BF4F892D891C12E52C4D1D887F0D6B9BC114613908F

- Convenzione.pdf.p7m

C5E03E966E7D515A76BEB5B794A82DA3E76B75C920DF4A06522F1CD3DE9086F73920101B69DEBE9D3900A
A399CC5476D31F276F1A35B89B799DA101B6C14DFEB

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARE.

Struttura proponente: Attività Amministrativa Area Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241 Dott.ssa FIMIANI MARTINA	Il Dirigente Responsabile della struttura proponente Dott. MELCHIONNE PATRIZIA
---	--

Registrazione contabile

Anno	Gestore/Progetto/Commessa	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa Dott.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott. ROBERTO D'ANGELO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione, ed in particolare:
 - il D.M. 509/1999, modificato con D.M. 270/2004 avente ad oggetto "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" che prevede, tra l'altro, l'attivazione di tirocini curriculari all'interno dei corsi di studio presso le Università;
 - l'art. 21 del D.P.R. 382/80 che consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
 - l'art. 8, comma 1 della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, che consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei Corsi di Studio della collaborazione di soggetti pubblici e privati;
- Vista l'email del 30/07/2026 con cui l'Università degli Studi Guglielmo Marconi ha inoltrato la richiesta di attivare una convenzione, di durata pari ad un anno, per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento curriculare presso l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- Acquisito in data 24/08/2026 il parere favorevole da parte della Direzione Aziendale;
- Concordata con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi in data 26/08/2026 la bozza definitiva della convenzione in oggetto;
- Ritenuto opportuno procedere alla stipula della convenzione in argomento, al fine di consentire l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento curriculare presso questa Azienda;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della S.S. Attività Amm.va Area Sanitaria, che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Università degli Studi Guglielmo Marconi per per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento curriculare presso l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
2. di dare atto che la convenzione ha durata annuale dalla data di ultima sottoscrizione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
4. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 28 L.R.10/95), stante la prossima attivazione del periodo di formazione specialistica in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Convenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

CONVENZIONE PER ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, con sede legale in Via Plinio n. 44, 00193 Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA n. 07154361005, Web www.unimarconi.it, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Alessio Acomanni, (di seguito denominata **"Università/Soggetto Promotore"**);

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, con sede legale in Regione Gonzole 10, Orbassano (TO) - P.IVA n. 02698540016 C.F. 95501020010, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Davide Minniti (di seguito denominata/o **"Ente/Soggetto Ospitante"**);

l'Università e l'Ente nel prosieguo, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE

- presso l'Università si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i Tirocini Curricolari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;
- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 8, comma 1°, della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei Corsi di Studio della collaborazione di soggetti pubblici e privati;
- le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

- 1.1** Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 2.1** La presente convenzione sancisce l'accordo tra Università e Soggetto Ospitante, ai fini dello svolgimento di un tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato **"tirocinio"**), avente ad oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro, finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante.
- 2.2** L'Ente, intendendo con questo contribuire all'acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai corsi dell'Università, si impegna, senza oneri per l'Università salvo quanto previsto al successivo art. 11, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, a far partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti iscritti ai Corsi di Studio presso la suddetta Università.

ART. 3 – MODALITÀ DEL TIROCINIO

- 3.1** Le Parti si impegnano a concordare il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.
- 3.2** Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, i soggetti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività aziendale, nei limiti di seguito indicati:
- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
- 3.3** Non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso enti/aziende ospitanti il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.
- 3.4** Non è altresì possibile effettuare il tirocinio in enti/aziende ospitanti presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili.
- 3.5** L'accesso alle strutture dell'Ente, presso il quale si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto Formativo di Tirocinio di cui al successivo art. 4. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Allo studente verrà rilasciato, dai competenti uffici dell'Università, un libretto-diario nel quale il tutor dell'Ente attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

ART. 4 – PROGETTO FORMATIVO

- 4.1** Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del Soggetto Ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
- i dati anagrafici del tirocinante;
 - i nominativi del tutor dell'Università, del responsabile e del tutor del Soggetto Ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
 - indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura del Soggetto Ospitante;
 - le sedi presso cui si svolge il tirocinio;
 - estremi identificativi della copertura assicurativa, contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile.
- 4.2.** L'avvio del tirocinio è autorizzato solo dopo il perfezionamento del Progetto Formativo e di Orientamento.

ART. 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- 5.1** Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "**Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "**equiparati al lavoratore**", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come segue:
- il Soggetto Promotore provvederà:
 - a) ad erogare al tirocinante, il corso di "*Formazione Generale*" della durata di 4 ore ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.

- il Soggetto Ospitante provvederà:
 - a) a mettere a disposizione dei tirocinanti, i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio e a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente;
 - b) con riferimento alla lettera b) del comma 1 ed al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nel rispetto dei contenuti didattici di cui al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, in funzione della propria Valutazione dei Rischi e della classe di Rischio del proprio settore ATECO, ad erogare al tirocinante la **"Formazione Specifica"** ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed a fornire allo stesso le informazioni necessarie sul comportamento da adottare in caso di Emergenza ed Evacuazione dagli ambienti di lavoro ai sensi del D.M. 10.03.1998;
 - c) in ossequio al comma 725 della L. 234/2021, e dell'art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. 81/08, in relazione alla mansione specifica svolta dal Tirocinante, e lì ove dalla propria valutazione dei rischi si palesino rischi specifici per la salute dello stesso, a far sottoporre, ove espressamente obbligato secondo legge, il medesimo a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. dal proprio Medico Competente Aziendale, nello specifico, nel corso della permanenza presso il Soggetto Ospitante, i tirocinanti saranno da quest'ultima sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte della S.C. di Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione;

5.2 L'autorizzazione alla frequenza dei tirocinanti presso il Soggetto Ospitante è subordinata, ove espressamente obbligato secondo legge, al possesso del giudizio di idoneità in corso di validità rilasciato dal Medico Competente Aziendale del Soggetto Ospitante.

ART. 6 – COMPITI DELL'ENTE

- 6.1** L'Ente è tenuto ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti.
- 6.2** Il tutor del Soggetto Ospitante si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il libretto diario regolarmente rilasciato dall'Università e la relazione di tirocinio redatta dal tirocinante al termine dell'esperienza.
- 6.3** Al termine del tirocinio, il Soggetto Ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

ART. 7 – COMPITI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 11 e nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti.

ART. 8 – COMPITI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività definite nel progetto di tirocinio;
- seguire le indicazioni di entrambi i tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all'ente conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- compilare il libretto delle presenze e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio.

ART. 9 – SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE TIROCINIO

- 9.1** Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio:
 - per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore;
 - in caso di infortunio o malattia di lunga durata.
- 9.3** Il tirocinio può essere interrotto:

- dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta all'ufficio tirocini dell'Università.
- dall'Ente o dall'Università, in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, ovvero in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale o di mancato rispetto dei contenuti di uno dei progetti formativi. Un'apposita relazione, da inviarsi all'ufficio tirocini dell'università, dovrà evidenziare le motivazioni a sostegno dell'interruzione e/o della risoluzione anticipata.

ART. 10 – INOSSERVANZE DEL TIROCINANTE

- 10.1** In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 9, qualora si verificano episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'Università l'allontanamento definitivo dello studente.
- 10.2** L'Università da parte sua, si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente.

ART. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

- 11.1** L'Università garantisce che nell'espletamento delle attività pratiche di tirocinio, i tirocinanti siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e coperti da adeguata assicurazione per i danni derivanti da responsabilità civile (polizza n 65/182685679 presso la Compagnia assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI).
- 11.2** La copertura assicurativa riguarda le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nel progetto formativo. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi della polizza assicurativa stipulata dall'Università, inviando apposita pec a personale@pecunimarconi.it
- 11.3** Sono inclusi nella copertura assicurativa gli infortuni occorsi *in itinere*, ovvero quelli occorsi nell'ambito dei trasferimenti del tirocinante da e per la sede di tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.
- 11.4** L'Ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività e ad attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso lo studente provvederà, a suo carico, a presentare eventuale certificazione d'idoneità sanitaria necessaria allo svolgimento delle attività formative.

ART. 12 – DURATA – RINNOVO E RECESSO

- 12.1** La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno), e si intenderà tacitamente rinnovata di un ugual periodo, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo pec almeno 2 (due) mesi prima della scadenza.
- 12.2** La convenzione si applica ad ogni tirocinio che ha avuto inizio nel suo arco temporale di vigenza, fino alla conclusione del tirocinio stesso, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
- 12.3** Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione all'altra Parte mediante pec, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
- 12.4** In caso di scadenza della convenzione, ovvero di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività di tirocinio in corso.

ART. 13 – RISOLUZIONE

- 13.1** Le Parti convengono che la convenzione si intenderà risolta di diritto ex art. 1456 cod. civ. su semplice dichiarazione scritta di ciascuna Parte di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nel caso: *(i)* non venga consentito l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante; *(ii)* di inadempimento degli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione.
- 13.2** Resta inteso che la risoluzione non pregiudicherà l'utile conclusione delle attività in corso di realizzazione, salvo i casi in cui la risoluzione sia motivata dall'inadempimento delle obbligazioni ivi assunte.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 14.1** Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato RGDP, e successive modificazioni o integrazioni.
- 14.2** Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
- 14.3** Il tirocinante è individuato quale "autorizzato" al trattamento dei dati personali nella struttura a cui è assegnato a cura del Responsabile dei Dati di Struttura, secondo la policy privacy aziendale.
- 14.4** Titolare del Trattamento dei dati personali è il Soggetto Promotore che, con la presente convenzione, designa il Soggetto Ospitante quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- 14.5** Il Titolare del Trattamento fornirà al Responsabile del Trattamento, con separato atto, specifiche istruzioni ai sensi della lettera a), par. 3, art. 28 del GDPR.

ART. 15 – RISERVATEZZA

- 15.1** Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, le procedure adottate ed i documenti relativi all'attività convenzionale che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente convenzione.
- 15.2** Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.
- 15.3** La presente clausola di riservatezza è valida sino al termine del rapporto contrattuale oggetto della presente convenzione.

ART. 16 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI

- 16.1** Ciascuna Parte non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.
- 16.2** In deroga a quanto sopra, le Parti si autorizzano sin da ora a utilizzare i rispettivi segni distintivi per scopi di comunicazione istituzionale relativi alla presente Convenzione, inclusa la pubblicazione di informazioni sui rispettivi siti web e sui materiali istituzionali, al fine di informare terzi dell'esistenza e dei contenuti essenziali della Convenzione. Per tale utilizzo autorizzato, ciascuna Parte comunicherà all'altra i segni distintivi da utilizzare.
- 16.3** Resta fermo che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 17.1** La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per quanto non espressamente convenuto, trovano applicazione la legislazione vigente in materia, nonché le norme dettate dal Codice Civile.
- 17.2** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 18 – ONERI DELLE PARTI CONTRAENTI

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la sottoscrizione del presente accordo convenzionale, in conseguenza dell'utilizzo

didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione per le attività di tirocinio dal Soggetto Ospitante stesso.

ART. 19 – LIMITAZIONI

- 19.1** Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui al progetto formativo.
- 19.2** Il Soggetto Ospitante non può altresì utilizzare i tirocinanti in sostituzione di collaboratori e non può considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
- 19.3** L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
- 19.4** In nessun caso il Soggetto Ospitante potrà utilizzare il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

- 20.1** La presente convenzione costituisce la totalità degli accordi intervenuti tra le Parti e annulla ogni altra precedente intesa, orale e scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti medesime.
- 20.2** La presente convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
- 20.3** Nel caso in cui una o più previsioni della convenzione siano dichiarate nulle, invalide o siano annullate, ciò non pregiudicherà la validità delle altre previsioni a cui sarà comunque data esecuzione, purché nel rispetto delle comuni intenzioni delle Parti e delle loro aspettative.

ART. 21 – CONFORMITÀ ATTO - IMPOSTA DI REGISTRO

- 21.1** La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, come modificato dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005, dal D.L. 179/2012 e norme collegate, e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.
- 21.2** Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.
- 21.3** Le spese di bollo, assoltte virtualmente, sono a carico del Soggetto Ospitante.

ART. 22 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

a. se all'Università: tirocini@unimarconi.it

b. se a All'Ente: convenzioni@sanluigi.piemonte.it

Roma -

Università degli Studi Guglielmo Marconi Legale rappresentante p.t. Dott. Alessio Acomanni f.to digitalmente _____	Azienda Ospedaliero – Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano Legale rappresentante p.t. Dott. Davide Minniti f.to digitalmente _____
---	---

Le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente convenzione, di averle contrattate e di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. 5 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - obblighi dell'Ente e dell'Università); art. 11 (Copertura assicurativa del tirocinante); art. 12 (Durata, rinnovo e recesso); art. 13 (Risoluzione); 15 (Riservatezza); art. 16 (Uso dei segni distintivi); art. 17 (Legge applicabile e Foro competente); art. 19 (Limitazioni).

Università degli Studi Guglielmo Marconi Legale rappresentante p.t. Dott. Alessio Acomanni f.to digitalmente _____	 Legale rappresentante p.t. Dott. f.to digitalmente _____
---	---

Roma -

SCHEDA INFORMATIVA AZIENDA

AZIENDA **AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO**

Legale Rappresentante

Cognome MINNITI Nome DAVIDE

Luogo e Data di Nascita TORINO, 11/07/1972;

Sede Legale

REGIONE GONZOLE n° 10 CAP 10043

Città ORBASSANO Prov. TO Telefono 01190261

Sito web aziendale www.sanluigi.piemonte.it

E-mail aziendale convenzioni@sanluigi.piemonte.it

E-mail PEC aousanluigigonza@pec.sanluigi.piemonte.it

Sede Operativa

(non compilare se uguale alla sede legale)

Vian° CAP

Città Prov. Telefono

L'ente è disponibile ad accogliere tirocinanti con disabilità?

SI

NO

Recapito Corrispondenza

REGIONE GONZOLE n° 10 CAP 10043

Città ORBASSANO Prov. TO Telefono 01190261

Settore attività: SANITA'

Partita IVA 02698540016

Nominativo del referente aziendale per l'Università

S.S. Attività Amm.va Area Sanitaria

Telefono 011/9026232 - 6540 E-mail convenzioni@sanluigi.piemonte.it

- Nel caso di tirocinio infanzia (L19) è necessario allegare copia dell'autorizzazione ai servizi educativi 0/3 anni.
- Si dichiara che sono rispettati i limiti indicati dall'art. 1 comma 3 del DM 25.3.1998 n. 142
- Si autorizza l'Università degli Studi Guglielmo Marconi al trattamento dei propri dati personali in conformità al D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") ed al Regolamento (UE) n. 679/2016 ("G.D.P.R.").



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 495 del 07/09/2026

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARE..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

07/09/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)